



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ PG/2012/284743
DEL 4/12/2012

ALLE CCIAA
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA
ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA
FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA
ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere in merito al Responsabile tecnico di tintolavanderia

La Commissione Regionale per l'Artigianato, a ulteriore precisazione del proprio parere prot. PG/2012/21978 del 19/9/2012, nella seduta del 19/11/2012 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email:cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

Stante il tenore letterale della Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3104R del 18/2/2011, ove si afferma che

*“il Responsabile tecnico operante a titolo provvisorio va individuato **preferibilmente** sulla base del possesso di titolo di studio”,*

Si sottolinea quindi la necessità di dare una risposta maggiormente rafforzativa del concetto la Commissione ritiene conseguentemente che il titolo di studio non sia tassativamente richiesto per la presentazione della SCIA ai Comuni, bensì i due criteri dell'impegno formale alla frequentazione del corso e del possesso del titolo di studio operino alternativamente.

Pertanto la CRA reputa opportuno operare un'aggiunta al proprio parere sopra citato, nel senso di meglio chiarire come sia sufficiente l'impegno formale del richiedente in sede di presentazione della SCIA, a conseguire entro un termine prefissato il requisito professionale attraverso la frequenza ai corsi, quando attivati.

In conclusione, un soggetto può essere abilitato quale Responsabile tecnico se soddisfa uno tra i seguenti criteri che operano alternativamente:

- in base al periodo di inserimento lavorativo presso imprese del settore come previsto dalla normativa, di uno, due, o tre anni, a seconda dell'inquadramento;
- In base a titolo di studio, come già prefigurato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31045 del 18/2/2011, inerente l'attività: maturità tecnica, diploma professionale o di livello post-secondario o universitario, in attesa che la normativa regionale ne confermi l'idoneità o meno;
- provvisoriamente con la possibilità per l'interessato di impegnarsi formalmente a conseguire entro un termine prefissato il requisito professionale attraverso la frequenza ai corsi quando attivati.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi